

# Statuto dell'associazione

---ooOoo---

## **Art. 1**

### **COSTITUZIONE**

- 1) E' costituita presso il Tribunale di Lecce, l'AFL (Associazione Forense sede di Lecce) che aderisce alla Associazione Nazionale Forense, con sede in Roma, richiamandosi alle norme dello Statuto approvato al Congresso di Chianciano dei 20-22 giugno 1997.
- 2) Possono farne parte tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti presso la Corte di Appello di Lecce.
- 3) Essa ha competenza territoriale nell'ambito del circondario del Tribunale di Lecce.
- 4) L'associazione, che non ha finalità politiche né referenti politici o sindacali, si prefigge lo scopo di elevare il livello culturale e di consapevolezza dei problemi generali da parte dell'avvocatura.

## **Art. 2**

### **AMMISSIONE. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI.**

- 1) Tutti gli avvocati che esercitano effettivamente la professione, possono chiedere di essere iscritti all'AFL (Associazione Forense sede di Lecce), accettandone lo statuto e contribuendo alla determinazione ed attuazione delle iniziative nazionali e locali, con diritto di elettorato attivo e passivo.
- 2) L'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile successiva alla domanda. Ove l'iscrizione non venisse accolta, l'interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri; che deciderà inappellabilmente, entro gg. 30.
- 3) L'iscritto è obbligato al versamento, all'inizio dell'anno sociale, della quota fissa annuale deliberata dall'assemblea; salvo contribuzioni straordinarie, deliberate dallo stesso organo.
- 4) L'iscrizione attribuisce al socio il diritto di partecipare alle iniziative dell'associazione ed esserne informato.
- 5) La qualità di socio si perde:
  - a) per dimissioni (che hanno effetto alla scadenza dell'anno solare, purché siano comunicate almeno tre mesi prima, mediante a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
  - b) per cancellazione dall'albo di appartenenza;
  - c) per espulsione, per gravi motivi.

## **Art. 3**

### **ORGANI SOCIALI**

- 1) Sono Organi dell'AFL:
  - a) l'Assemblea degli Iscritti,
  - b) il Consiglio Direttivo,
  - c) il Presidente,
  - d) il Segretario Generale,
  - e) il Collegio dei Probiviri e

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 4**  
**ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo decida e quando almeno un decimo degli iscritti lo richieda, formulando l'ordine del giorno.
- 2) L'assemblea è convocata mediante avviso individuale e/o a mezzo di manifesti non meno di gg. 5 prima della data della riunione, salvo il caso d'urgenza.
- 3) Le deliberazioni sono validamente assunte:
  - a) In prima convocazione a maggioranza semplice dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli iscritti;
  - b) In seconda convocazione, sempre a maggioranza semplice dei presenti qualsiasi sia il numero degli intervenuti partecipanti.
- 4) Ogni iscritto, in regola con il pagamento del contributo annuale, ha diritto di voto: è ammessa delega in favore di un socio (il quale non potrà riceverne più di due).

**Art. 5**  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea:
  - a) elegge gli organi sociali di cui all'art. 3 che precede,
  - b) stabilisce, all'inizio di ogni anno giudiziario, le linee programmatiche ed organizzative dell'attività sociale, cui debbono attenersi gli organi esecutivi, e
  - c) approva i rendiconti consuntivo e preventivo.

**Art. 6**  
**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da n. 10 componenti elettivi, oltre al Segretario ed ai membri di diritto. Esso:
  - a) elegge nel proprio seno i collaboratori del Segretario;
  - b) nomina commissioni di studio che al loro interno designano un coordinatore;
  - c) ha la funzione di attuare la linea politica deliberata dall'assemblea e di adottare le iniziative rese necessarie, in relazione all'emergenza ed agli eventi non prevedibili all'inizio dell'anno;
  - d) amministra il patrimonio sociale, delegando un suo componente con specifici compiti di tesoriere;
  - e) redige i rendiconti economico e previsionale annuale.
- 2) Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Consiglieri Nazionali ed il redattore capo della testata "*Nuovo Ruolo*".
- 3) Alle sedute del Consiglio Direttivo è consentita la partecipazione degli iscritti invitati, ma senza diritto di voto.  
Nelle votazioni, in caso di parità, è decisivo il voto del Segretario.

**Art. 7**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

- 1) Il Segretario Generale dell'Associazione porta a compimento le iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dagli organi sociali e compie tutte le attività, anche di natura amministrativa, necessarie ed utili, nell'interesse della collettività degli associati e nel rispetto dello statuto.
- 2) Egli inoltre:
  - a) è componente di diritto del Consiglio Nazionale dell'ANF;
  - b) rappresenta l'associazione verso l'esterno;
  - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

**Art. 8**  
**IL PRESIDENTE**

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, determina l'ordine del giorno, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

**Art. 9**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

- 1) E' formato da 3 componenti, coordinati da un responsabile eletto nel proprio interno.
- 2) Vigila sull'osservanza dello statuto ed ha competenza esclusiva in materia disciplinare. Può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
  - a) Ammonizione;
  - b) Censura;
  - c) Sospensione;
  - d) Radiazione.
- 3) Il Collegio dei Probiviri è Giudice unico che decide inappellabilmente nei procedimenti instaurati dai soci in materia di ammissione e decadenza nonché avverso le sanzioni disciplinari.
- 4) Avverso il provvedimento di radiazione è possibile il ricorso all'assemblea degli iscritti la quale decide, a scrutinio segreto e nel rispetto della privacy, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso ricorso.

**Art. 10**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 1) E' formato da 3 componenti, coordinati da un responsabile eletto nel proprio interno.
- 2) Esamina i rendiconti consuntivo e preventivo ed esprime il parere prima della loro approvazione.
- 3) Suggerisce soluzioni tecniche nell'apprestamento dei rendiconti.

**Art. 11**  
**REVISIONE DELLO STATUTO**

Il presente statuto è modificabile dall'assemblea, appositamente convocata, con la maggioranza dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 12**  
**DEVOLUZIONE DEI PROVENTI**

L'associazione non ha scopo di lucro; alla stessa si applicano le norme di cui al capo III del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 13**  
**NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto, si richiamano le norme dello statuto nazionale dell'A.N.F. e le norme vigenti in materia ed i principi generali di diritto.

---

N.B.: *Statuto approvato dall'Assemblea degli iscritti in data 11 luglio 1997, successivamente modificato con deliberazione assembleare del 6 maggio 2000, successivamente modificato con deliberazione assembleare del 7 giugno 2003 e successivamente modificato con deliberazione assembleare del 16 dicembre 2006.*